

LE IMPOSTE SULL'ENERGIA ELETTRICA

Guida pratica agli adempimenti fiscali degli impianti di produzione

A cura di Marco Dal Prà

www.marcodalpra.it

Premessa

Questo documento si occupa delle normative fiscali che si applicano agli impianti di produzione elettrica.

Si cercherà di trasmettere il concetto fondamentale per cui non ci sono "tasse" da pagare sull'energia elettrica che si produce, ma ci sono delle imposte sull'energia consumata per usi diversi dai servizi ausiliari di centrale, imposte che gli utenti "passivi" pagano tramite le ordinarie bollette.

La situazione è molto complessa e questo documento cercherà di sintetizzare i concetti di maggiore importanza.

Le imposte sui consumi di energia

Le imposte sull'energia elettrica sono indicate nel **Testo Unico sulle Accise**, contenuto nel Decreto Legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni (Articolo 52 e seguenti).

In particolare il consumo di energia elettrica è gravato dalle seguenti imposte :

- l'Addizionale Provinciale (o Enti Locali)
- L'imposta Erariale (Accise).

Secondo il sopra citato Decreto Legislativo (detto anche "TUA") tutti gli impianti di produzione elettrica sopra certe soglie devono presentare richiesta per il rilascio della LICENZA di OFFICINA ELETTRICA presso il locale ufficio dell'Agenzia delle Dogane.

Il regime sarà poi diverso a secondo della situazione in cui si trova il produttore, come verrà in seguito illustrato.

Schematizzazione del Problema

Normalmente le imposte sui consumi di Energia Elettrica si trovano già nella "bolletta", per cui il fornitore elettrico ha il ruolo di "sostituto d'imposta".
 Per chi produce elettricità e con essa alimenta anche dei propri utilizzatori, invece, dovrà provvedere esso stesso al pagamento delle imposte sull'energia consumata (vedere Figura 1).




Figura 1 – Schema dei flussi di energia in un impianto di produzione elettrica

Il produttore dovrà quindi versare allo stato le imposte gravanti sull'energia elettrica che ha "auto-consumato", calcolandola (su base annua), sommariamente così:

$$\text{Autoconsumo} = \text{"Energia Prodotta"} - \text{"Energia Immessa in rete"}$$

cioè

$$\text{Energia soggetta imposte [kWh]} = \text{Contatore M2} - \text{Contatore M1}$$

Produttori ed Autoproduttori

Ai sensi del Decreto 79/99 che ha liberalizzato il Mercato Elettrico, detto anche Decreto Bersani, all'Articolo 2, coloro che producono energia elettrica sono classificati nel seguente modo:

PRODUTTORE	<u>Impianto che immette nella rete quasi tutta l'energia elettrica prodotta</u> ; E' definito produttore anche se ha consumi interni, ma viene utilizzata comunque una percentuale inferiore al 70% dell'energia prodotta (su base annua).
AUTOPRODUTTORE	<u>Colui che consuma oltre il 70% dell'energia elettrica prodotta (su base annua)</u> . In pratica rientrano in questa categoria coloro che immettono in rete solo le "eccedenze" di produzione, rispetto ai consumi. Questi impianti restano in questa categoria "agevolata" qualora immettono energia in rete, ma fino ad un massimo del 30% del totale prodotto (su base annua).

Questa distinzione è importante in quanto come si vedrà in seguito, la legge favorisce, dal punto di vista fiscale, utenti dotati di impianti di produzione che consumano la maggior parte dell'energia elettrica prodotta, e cioè gli Autoproduttori.

Tipi di Impianti

A questo punto possiamo dividere gli impianti di produzione a seconda dei flussi dell'energia elettrica, nelle seguenti tipologie :

Presenza utenze elettriche interne, diverse dai Servizi Ausiliari	NO	SI	
Regime di scambio con la rete pubblica	Cessione Totale	Cessione Parziale	
Energia "autoconsumata"	NO	< 70%	> 70%
Classificazione Decreto "Bersani"	Produttore	Produttore	Autoproduttore
Oneri Fiscali sull'energia consumata	NO	SI	Si, Parziali

Oneri Fiscali

La seguente tabella riassume gli oneri che gravano sui consumi di energia elettrica delle utenze interne agli impianti di produzione di energia elettrica (in regime di Cessione Parziale) a seconda della loro tipologia :

	Produttore	Autoproduttore	Servizi Ausiliari
Imposta Erariale	Applicata all'energia consumata	ESENTE	Sempre Esenti
Addizionale Provinciale	Applicata all'energia consumata	Applicata all'energia consumata	Sempre Esenti

Come si vede, la legge incentiva gli impianti che sono dimensionati in modo equilibrato con le utenze elettriche, cioè gli autoproduttori .

Limiti Minimi di Applicabilità

Alle imposte di cui alla presente sono esentati i seguenti impianti di produzione :

- Impianti alimentati da fonti convenzionali inferiori ad 1 kW;
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili inferiori a 20kW (*);
- Impianti alimentati da metano biologico (biogas);
- Gruppi elettrogeni di emergenza inferiori a 200kW.

(*) Per le rinnovabili, è indifferente la tipologia di fonte di energia (Idroelettrica, Eolica, Geotermica, Biomasse, Fotovoltaica, ecc.).

Servizi Ausiliari o di Centrale

I Servizi Ausiliari o di Centrale sono le utenze elettriche indispensabili per il funzionamento della centrale stessa, o necessari per la sua gestione (ivi compresi l'illuminazione e tutti gli impianti necessari al personale che la governa).

I Servizi Ausiliari pur consumando energia elettrica, sono esenti dalle Imposte Erariali ed Addizionali Provinciali, sempre che restino entro i limiti previsti per tali impianti (mediamente un 5% dell'energia prodotta su base annua).

Richiedere la Licenza di Officina Elettrica

Al fine di ottenere presso la locale sede provinciale dell'Agencia delle Dogane, la Licenza di Officina Elettrica, è necessario:

1. Presentare il modulo con la richiesta, con tutti i documenti allegati (*);
2. Versare il deposito cauzionale presso la tesoreria provinciale, pari ad una rata mensile (tipicamente arrotondata per eccesso di 20-30 €);
3. Pagare il diritto di licenza annuale (è per l'anno in corso);
4. Far vidimare il Registro giornaliero dei Contatori Elettrici (dura un anno);
5. Ritirare il verbale con il "Codice Ditta", indispensabile per effettuare i successivi pagamenti tramite il modello F24.

*Alla richiesta vanno allegati i documenti che indicherà l'ufficio della provincia di appartenenza, che, a titolo puramente esemplificativo sono :

- Copia Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
- Verbale installazione contatore di scambio (M1), rilasciato dall'ENEL.
- Certificazioni di laboratorio, ai fini UTF, dei contatori di produzione e dei relativi riduttori di tensione e corrente (TA e TV);
- Verifica sul posto del contatore di produzione (M2) da parte di un ente preposto,
- Schema elettrico dell'impianto,
- Relazione descrittiva dei componenti elettrici,
- Planimetria catastale,
- ecc..

Nota :

Precedentemente la competenza delle officine elettriche era dell'UTF (Ufficio Tecnico di Finanza), ora incorporato nell'Agencia delle Dogane.

Marco Dal Pra'

www.marcodalpra.it